



COMUNE DI BONO

PROVINCIA DI SASSARI

www.comune.bono.ss.it
 protocollo@comune.bono.ss.it | protocollo@pec.comune.bono.ss.it
 Corso Angioy, 2 - 07011 Bono | Tel. 079/7916900
 Partita IVA e C.F. 00197030901

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 33 del 30/12/2020	Oggetto: REVISIONE PERIODICA ORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE ANNO 2019 (ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016)
--	---

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **17:00** nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione Straordinaria.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Mulas Elio		Si
Consigliere	Farina Alessandra	Si	
Consigliere	Spanu Nicola	Si	
Consigliere	Fressura Mario	Si	
Consigliere	Nichiri Maria	Si	
Consigliere	Zingaro Agostino	Si	
Consigliere	Cilla Maria Antonietta	Si	
Consigliere	Ciancilla Francesca	Si	
Consigliere	Vannini Pier Nicola		Si
Consigliere	Sau Michela	Si	
Consigliere	Marteddu Gian Mario		Si
Consigliere	Solinas Angela Caterina	Si	
Consigliere	Solinas Michele	Si	

Consiglieri presenti: **10**
 Consiglieri assenti: **3**

Assume la Presidenza **Spanu Nicola** nella sua qualità di **Consigliere**, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti **Dott. Pirisi Luigi** in qualità di **Segretario Comunale**.

La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'incontro di Consiglio Comunale si è tenuto in videochiamata.

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

OSSERVATO che, per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

- che con propria deliberazione n. 31 del 21/12/2018, si è provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

- che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n.114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

RILEVATO che il Comune di Bono detiene una quota di partecipazione dello 0,0364714 % nella Società Abbanoa spa, gestore unico del Servizio Idrico Integrato a seguito dell'affidamento "in house providing" avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito, oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna per

effetto della legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e s. m. e i.);

-che la partecipazione alla Società Abbanoa Spa si reputa indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente;

- che con avviso pubblico del 14/09/2017 l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna comunicava "di non essere una società partecipata bensì un ente con personalità giuridica di diritto pubblico al cui obbligatoriamente aderiscono i comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Regione Sardegna, titolari di una quota di partecipazione stabilita secondo i criteri dell'articolo 4 dello Statuto";

- che con nota n. 1/2019 del 04/01/2019 il GAL Logudoro Goceano ribadiva la propria connotazione di Associazione Riconosciuta e Organismo di Diritto Pubblico, finalizzato a soddisfare specifici bisogni di interesse generale e la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli Enti Locali o da altri organismi di diritto pubblico;

Dato atto pertanto che il Comune di Bono non detiene quote di partecipazione in società al di fuori della quota di partecipazione nella Società Abbanoa spa;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalle schede tecniche per ciascuna partecipazione detenuta, come allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Riscontrato che l'approvazione del presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000;

Atteso che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all'art. 42 del D.Lgs. n°267/2000, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito;

Con votazione unanime favorevole;

DELIBERA

Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2019, accertandole come da allegato A costituito dalla scheda di rilevazione relativa al Servizio idrico integrato (Abbanoa) unito alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di prendere atto che la ricognizione effettuata prevede il mantenimento dell'unica società partecipata direttamente da questo Comune senza la necessità di approvazione del piano di razionalizzazione;

Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione **dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art.134 comma 4 del D. Lgs 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Consigliere Spanu Nicola	Segretario Comunale Dott. Pirisi Luigi
------------------------------------	--

Parere **Favorevole** sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, espresso dal responsabile del servizio interessato

Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

Parere **Favorevole** sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **30/12/2020** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Bono, 07/01/2021

Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nell'albo pretorio del sito internet del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal

07/01/2021

Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Bono, li _____

Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio